



**Liceo Statale "G. Milli" - Teramo**



## ***REGOLAMENTO D'ISTITUTO***

**Anno Scolastico 2024-2025**

### **REGOLAMENTO PROCEDURA INTERNA CONTRO IL FUMO E DIRETTIVA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI**

Approvato al Collegio dei docenti del 26.9.2024

Approvato dal Consiglio d'Istituto del 7.11.2024

**Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Manuela Divisi**

## **INDICE**

### **1. REGOLAMENTO PROCEDURA INTERNA CONTRO IL FUMO**

Art. 1 – Scopo

Art. 2 - Normativa di riferimento

Art. 3 - Ambito di applicazione del divieto di fumo (art. 51, Legge 3/2003)

Art. 4 - Locali e spazi soggetti al divieto di fumo

Art. 5 - Applicazione del divieto di fumo

Art. 6 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

Art. 7 - Procedimento di accertamento

Art. 8 - Cartellonistica

Art. 9 - La procedura di accertamento e contestazione dell'infrazione

Art.10 - Le sanzioni

Art. 11 - Come si paga la sanzione

ALLEGATO A - ELENCO DEGLI ADDETTI INCARICATI ALLA VIGILANZA

ALLEGATO B. - DELEGA ADDETTO ALLA VIGILANZA sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare [ex art. 51, l. 16 gennaio 2003, n. 3]

ALLEGATO C - VERBALE N. \_\_

ALLEGATO D. - CARTELLO DI DIVIETO

### **2. DIRETTIVA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI**

Premessa. Quadro Normativo e profili di Responsabilità del personale

DOCENTI

COLLABORATORI SCOLASTICI

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti

4. Vigilanza durante la pausa didattica/ricreazione

5. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni

6. Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane

7. Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”

8. Vigilanza durante il tragitto scuola – palestra, anche per attività fuori sede, e viceversa

9. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

10. Ulteriori Istruzioni.

# **PROCEDURA INTERNA CONTRO IL FUMO**

## **Art. 1 - Scopo**

1. La presente procedura è stata emanata con finalità educative e si prefigge di:
  - a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art.32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
  - b) prevenire l'abitudine di fumare;
  - c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
  - d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
  - e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
  - f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 novembre 2013, 11. 128);
  - g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo.

## **Art. 2 - Normativa di riferimento**

1. Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modifiche ed integrazioni
2. Legge 16 gennaio 2003 n. 3: Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori) (GU n. 15 del 20 gennaio 2003 - Supplemento Ordinario).
3. Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. GU n. 223 del 23 settembre 1996 - Supplemento Ordinario).
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003: Attuazione dell'art. 51, comma 2 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della L. 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori. (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2003).
5. Accordo 16 dicembre 2004: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (G.U. n. 303 del 28 dicembre 2004).
6. Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) commi 189,190 e 191.
7. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato con il D.lgs. 106/2009.
8. D.L. n.104/2013, coordinato con la legge di conversione dell'8 novembre 2013, n.128 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca".

## **Art. 3 - Ambito di applicazione del divieto di fumo (art. 51, Legge 3/2003)**

- Il divieto assoluto di fumare, anche con utilizzo di sigarette elettroniche, trova applicazione in tutti i locali chiusi, pubblici e privati, escluse le residenze private ed i locali idonei per i fumatori. Questo vale,

tra gli altri, per: scuole, ospedali, uffici della Pubblica Amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di Enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofiltranviarie e portuali marittime, biblioteche, sale di lettura, musei, pinacoteche, bar, ristoranti, circoli privati, discoteche, palestre, sale corse, sale gioco, sale video game, sale Bingo, i cinema multisala, i teatri. Il divieto assoluto di fumare, imposto dall'art. 51 della Legge n. 3/2003, trova dunque applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati "aperti al pubblico o agli utenti". Tale accezione, secondo la circolare ministeriale del 17 dicembre 2004, comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa.

#### **Art. 4 - Locali e spazi soggetti al divieto di fumo**

1. È stabilito divieto assoluto di fumare in tutte le strutture scolastiche e specificatamente vige in: aule, atrio, corridoi, biblioteche e laboratori di ogni genere, servizi igienici e spogliatoi, palestra, spazi riservati al personale ausiliario o docente, spazi destinati a deposito sussidi e attrezzature, uffici di segreteria, auditorium e negli altri spazi presenti negli edifici scolastici, compresi quelli antistanti gli ingressi e le aree all'aperto di pertinenza degli edifici stessi.
2. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali:
  - dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze infiammabili, sostanze combustibili e/o comburenti;
  - archivi;
  - biblioteca/ depositi libri;
  - depositi in genere;
  - laboratori.

#### **Art. 5 - Applicazione del divieto di fumo**

1. Il Dirigente Scolastico in quanto "promotore della salute" (ovvero di iniziative volte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza nell'ambito del proprio Istituto) deve dare segnali chiari ed univoci di divieto di fumo, sia posizionando idonea cartellonistica (ALLEGATO D), sia istituendo la vigilanza del divieto:
  - uno in attuazione delle disposizioni di sicurezza sul lavoro;
  - uno discendente dalla legge sul divieto di fumo;
  - uno come obbligo morale nei confronti dell'Istituzione che rappresenta.

#### **Art. 6 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo**

1. Il Dirigente scolastico provvederà a nominare, con atto formale, l'addetto alla vigilanza, ovvero il soggetto preposto alla vigilanza (attiva e passiva) sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare nei luoghi di lavoro chiusi. I soggetti delegati a tale funzione si identificano nei propri dipendenti o collaboratori (v. punto 4 e 7 della circolare che richiama, in proposito, le indicazioni già contenute

nell'art. 4, lett. c), D.P.C.M. cit.) e – in assenza di contrarie indicazioni – si ritiene possano essere anche più di uno.

2. Compito dell'addetto è di effettuare controlli periodici (c.d. vigilanza attiva) nonché di ricevere le segnalazioni da parte di chiunque intenda attivare la procedura nei confronti dei trasgressori (c.d. "vigilanza passiva"). L'addetto alla vigilanza è tenuto a richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto e, se questi non smette di fumare, segnalare immediatamente l'infrazione al Dirigente Scolastico, alla polizia amministrativa locale (Vigili urbani), alle guardie giurate espressamente adibite a tale servizio nonché agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Dipartimento di prevenzione delle ASL, etc.). L'infrazione al divieto di fumo è segnalata per iscritto, a dimostrazione del corretto operare dei vigilanti, e consegnata al Dirigente scolastico, che provvederà a svolgere i passi successivi.

In proposito è bene ricordare che l'addetto alla vigilanza non potrà, oltre che segnalare, anche contestare l'infrazione (a meno che l'attività di vigilanza non sia stata affidata ad una guardia giurata), in quanto compito afferente alla polizia amministrativa e giudiziaria; inoltre l'addetto alla vigilanza non potrà neppure irrogare eventuali sanzioni disciplinari a termini dell'art. 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300 (fondate, indifferentemente, tanto su norme di contratto quanto su regolamenti) previste in caso di violazione di obblighi - specifici o generici - di legge.

In caso di mancato intervento dell'addetto o di sua assenza (temporanea) chiunque può chiedere l'intervento diretto del Dirigente Scolastico, o dei soggetti pubblici sopra richiamati.

La delega per l'assegnazione dell'incarico ad addetto alla vigilanza è riportata nell'ALLEGATO B. Nell'ALLEGATO A sono, invece, individuati i responsabili preposti all'applicazione del divieto.

È compito dei responsabili:

- sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali loro indicati;
- accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura illustrata in seguito;
- individuare l'ammenda;
- utilizzare gli appositi moduli di segnalazione (ALLEGATO C);
- controllare la presenza della segnaletica di divieto.

Il Dirigente scolastico, con proprio ordine di servizio, può in ogni momento apportare modifiche all'ALLEGATO C.

#### **Art. 7 - Procedimento di accertamento**

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti responsabili della sorveglianza procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione del verbale di segnalazione, secondo lo schema allegato al presente regolamento (ALLEGATO C), previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità.

Tale verbale dovrà pervenire al Dirigente scolastico che avvierà le successive pratiche. Per i trasgressori minorenni sarà inviata anche comunicazione alle famiglie con allegata copia del verbale di segnalazione.

## **Art. 8 – Cartellonistica**

1. Il Dirigente procedere all'affissione in tutti i locali di accesso alla struttura (siano essi principali che secondari), appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano il divieto di fumare. Tali cartelli devono recare la scritta “VIETATO FUMARE”, integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni, secondo il modello appresso riportato:

2. **VIETATO FUMARE**

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori”

Sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00

3. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Addetti alla vigilanza sull'osservanza del divieto: **Prof. Cipriani Fernando**.

Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione: **Polizia Amministrativa locale, Guardie Giurate, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria**

Nei locali chiusi, successivi a quelli di accesso, si possono invece adottare cartelli con la sola scritta “VIETATO FUMARE”, come specificato nell'ALLEGATO D.

## **Art. 9 - La procedura di accertamento e contestazione dell'infrazione**

1. La procedura di accertamento e contestazione dell'infrazione è affidata alla polizia amministrativa locale, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Tali soggetti:
  - accertano le infrazioni, contestando immediatamente la violazione al trasgressore (ovverosia al soggetto che, fumando, ha violato il divieto ed eventualmente a colui che, seppur addetto alla vigilanza, non ha vigilato sull'osservanza del divieto);
  - redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto, precisa il punto 7 della circolare, dell'avvenuto [o del non avvenuto: n.d.r.] richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere – oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta – l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
  - notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

## **Art. 10 - Le sanzioni**

1. L'apparato sanzionatorio relativo al divieto di fumare risulta essere, in sintesi, il seguente:
    - 1) **infrazione commessa da coloro che fumano in luoghi di lavoro chiusi non riservati ai fumatori (art. 7, comma 1, l. 584/1975)**
      - *sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.*
- La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici**

**anni.**

**2) infrazione commessa dall'addetto alla vigilanza il quale non provvede a vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto (art. 7, comma 2, l. 584/1975)**

- *sanzione amministrativa, a carico dell'addetto alla vigilanza, del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.*

**Art. 11 - Come si paga la sanzione**

1. Per le procedure di pagamento si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689:

- il trasgressore può, **entro 60 gg.** dalla contestazione immediata del verbale, effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento;
- in alternativa il trasgressore può ricorrere, **entro 30 gg.** dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, all'Autorità che ha emesso la contestazione per far valere le proprie ragioni; l'Autorità può, in quest'ultimo caso, archiviare la pratica o emettere l'ordinanza ingiunzione di pagamento confermando il verbale contestato. Qualora non venga effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, colui che ha accertato la violazione presenta rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni:
- al Prefetto, se l'infrazione è avvenuta nell'ambito di amministrazioni statali o enti di rilevanza nazionale;
- all'Ufficio di sanità marittima area e di frontiera e l'Ufficio veterinario di confine, di porto e di aeroporto quando l'infrazione è avvenuta nei predetti ambiti;
- negli altri casi al Presidente della Regione o altra Autorità competente individuata dalle disposizioni regionali.

2. Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato:

- nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali:
- in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, e indicando la causale del versamento ("Infrazione al divieto di fumo") nonché il codice ufficio;
- direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento ("Infrazione al divieto di fumo");
- nel caso di infrazioni al divieto di fumare inflitte da organi non statali:
- secondo le modalità disciplinate dalle normative regionali.

**Si riportano di seguito gli allegati:**

- A. Elenco degli addetti incaricati della vigilanza
- B. Delega per l'assegnazione dell'incarico ad addetto alla vigilanza
- C. Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo
- D. Cartello di divieto di fumo

## **ALLEGATO A. - ELENCO DEGLI ADDETTI INCARICATI ALLA VIGILANZA**

Addetto alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo:

- Cipriani Fernando

Vigilanti di piano:

- Piano rialzato: Leonardo Di Giannatale
- Primo piano: Cesare Giovannini
- Secondo piano: Maria Melchiorre

## **ALLEGATO B. - DELEGA ADDETTO ALLA VIGILANZA sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare [ex art. 51, l. 16 gennaio 2003, n. 3]**

Egregio Sig. \_\_\_\_\_

ai sensi delle procedure individuate al punto 2 dell'Accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, attuativo dell'art. 7, art. 51, l. n. 3/2003, sulla "Tutela della salute dei non fumatori", La delego ad esercitare le funzioni di ADDETTO ALLA VIGILANZA sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare nella/e seguente/i \_\_\_\_\_ (area, piano, locale, ecc.) tanto attraverso forme di controllo da Lei esercitate in via diretta quanto attraverso segnalazioni a Lei pervenute da parte di chiunque (anche non lavoratori) sia interessato a far rispettare il predetto divieto nei locali chiusi sottoposti alla Sua vigilanza.

I trasgressori dovranno da Lei essere richiamati all'osservanza del divieto ed invitati a smettere di fumare. Se il trasgressore non smette di fumare sarà Suo compito segnalare immediatamente l'infrazione per mezzo di nota scritta al Dirigente Scolastico, che provvederà, se del caso, a chiamare i Vigili urbani oppure gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Dipartimento di prevenzione della ASL, etc.) ed accoglierli, insieme allo stesso Dirigente scolastico, al loro ingresso in sede, affinché possano procedere al relativo accertamento e contestazione della violazione da Lei segnalata.

Li \_\_\_\_\_

(firma per accettazione dell'ADDETTO ALLA VIGILANZA)

\_\_\_\_\_

(firma del DIRIGENTE SCOLASTICO)

\_\_\_\_\_



## ALLEGATO C.- VERBALE N. \_\_

### VERBALE DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

*ai sensi della L. n. 584/1975; Dirett. PCM 14.12.1995; Circ. Min. della Sanità n. 4 del 28.03.2001; art. 52, c. 20, L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002); art. 51 L. n. 3/2003; art. 6 D.L. n. 32/2003; Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004; Art. 1, c. 189 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).*

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, nel locale del Liceo Statale "Giannina Milli" di Teramo, il sottoscritto \_\_\_\_\_ incaricato della vigilanza del divieto di fumo con delega

#### SEGNALA

che il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_, identificato con (inserire estremi del documento di riconoscimento), \_\_\_\_\_, in presenza di apposito cartello di avviso del divieto di fumo, fumava nei locali (specificare quali) \_\_\_\_\_ in violazione della legge n. 3/2003, art. 51 e s.m.i.,

#### COMUNICA

al Dirigente Scolastico tale trasgressione in modo da attivare la procedura che porterà all'accertamento e contestazione dell'infrazione da parte polizia amministrativa e giudiziaria e alla sanzione finale

Addetto alla vigilanza

Il trasgressore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Dirigente scolastico

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO D. - CARTELLO DI DIVIETO


<b>VIETATO FUMARE</b>
<small>Legge 16 gennaio 2003, n° 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori", D.P.C.M. 23/12/03 - L. 11/11/75, n° 584, art. 1 - D.P.C.M. 14/12/95</small>
<b>I trasgressori sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00</b>
<small>La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni</small>
<b>Addetto alla vigilanza sull'osservanza del divieto:</b> Sig. _____
<small>Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione: Polizia Amministrativa locale, Guardie Giurate, Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria</small>

Fac-simile per locali pubblici (elaborato dalla proposta del Ministero della Salute)

## **DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI.**

Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

**VISTO** il CCNL vigente;

**RITENENDO** necessario ricordare alcune disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento della scuola e la sicurezza e l'incolumità di ciascuno;

a tal fine **EMANA** la seguente **DIRETTIVA** che ripercorre gli obblighi del personale in relazione alla vigilanza sugli studenti:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra i professori;
4. durante l'intervallo/ricreazione;
5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane;
7. in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
8. durante il tragitto scuola – palestra, anche per attività fuori sede, e viceversa;
9. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

### **Premessa. Quadro Normativo e profili di Responsabilità del personale**

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi.

Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici"*.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.

La cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti, infatti, è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione, D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la

Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.

## **DOCENTI**

Sui docenti grava un obbligo di diligenza. Tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quando gli allievi sono più piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza; ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, la ricreazione. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

La responsabilità dei Docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047). [...] *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. *Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"* (2048).

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ.,

sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Si cita quanto disposto nell'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*.

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione che bisogna prevedere perché, cassidicamente parlando, potrebbe risultare pericolosa in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili. La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare alunni portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'Istituto. La posizione dei banchi non va modificata, se non preventivamente concordata con il R.S.P.P., il quale garantirà il rispetto delle norme di salute e sicurezza, oltre che le prescrizioni del Piano di Emergenza ed Evacuazione.

E' fatto divieto agli alunni di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre. Gli insegnanti cureranno il ricambio dell'aria per almeno 10 minuti ogni ora, anche nella stagione invernale.

### **COLLABORATORI SCOLASTICI**

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal CNL 2016.2018. Il collaboratore scolastico che non è un precettore è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

### **1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica**

I Docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

In particolare, i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché:

- gli alunni tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe.

Gli alunni/e che chiedono di andare in bagno saranno autorizzati dai docenti secondo la seguente modalità: gli alunni potranno recarsi in bagno esclusivamente uno alla volta durante le ore di lezione, due alla volta durante la pausa didattica/ricreazione.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

L'uso dei laboratori deve rispettare le apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli studenti durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio di informatica, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano contenuti, immagini, tracce audio e video lesive per la comunità scolastica.

Non è consentito l'accesso degli studenti al laboratorio di informatica senza la presenza di un docente o del tecnico/responsabile informatico, salvo in caso di esplicita autorizzazione da parte della presidenza.

Nei casi di indisciplina degli studenti, è vietato per gli insegnanti far uscire e/o sostare gli alunni nei corridoi; i docenti possono ricorrere a provvedimenti disciplinari alternativi, garantendo sempre la loro vigilanza.

I docenti sono altresì invitati a segnalare alla Presidenza e al D.S.G.A. eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/ assenza.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

## **2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula**

Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico all'inizio delle attività, si dispone che presso gli ingressi dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

Poiché per evitare situazioni di rischio la scuola ha dovuto regolamentare l'ingresso degli studenti predisponendo ingressi distinti secondo l'ubicazione delle classi, i collaboratori scolastici presteranno attenzione al corretto comportamento da parte degli alunni nel momento dell'ingresso nell'edificio e al rispetto del percorso da seguire per il raggiungimento della propria aula.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

## **3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli studenti da parte del docente, vigilerà sugli studenti finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera" o "a disposizione", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

#### **4. Vigilanza durante la pausa didattica/ricreazione**

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli studenti durante la pausa didattica, si dispone che detta vigilanza venga effettuata nelle aule e nel corridoio ad esse limitrofo: la vigilanza sarà a carico dei docenti individuati nel quadro orario settimanale.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (ad es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

#### **5. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall’edificio al termine delle lezioni**

Al fine di regolamentare l’uscita degli studenti dall’edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli studenti nei rispettivi piani di servizio.

L’Istituto, con opportuna segnaletica e attraverso una campagna di sensibilizzazione e informazione, comunica alla comunità scolastica le regole da rispettare, anche per evitare situazioni di rischio. Docenti e collaboratori scolastici vigileranno sul corretto comportamento degli alunni affinché usufruiscano, in ingresso e in uscita, unicamente dell’accesso e dell’uscita assegnata alla loro classe (Disposizioni relative alle modalità di ingresso e uscita).

#### **6. Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane**

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l’inizio di eventuali attività pomeridiane, gli studenti possono trattenersi a scuola solo nei locali loro indicati dai Collaboratori del Dirigente o dal personale ATA. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio al piano ed eventualmente ai docenti appositamente incaricati.

Gli studenti che permangono a scuola nel pomeriggio sono tenuti a firmare apposito registro presenze in entrata e in uscita con indicazione dell’orario di entrambe. Tale registro sarà gestito dai collaboratori scolastici.

#### **7. Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”**

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso” (nella fattispecie, studenti portatori di disabilità grave), particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato - in caso di necessità - da un collaboratore scolastico.

#### **8. Vigilanza durante il tragitto scuola – palestra, anche per attività fuori sede, e viceversa**

Durante il tragitto scuola – palestra o dalla scuola ai luoghi di svolgimento dell’attività in oggetto, e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente di Scienze Motorie. Delle uscite fuori sede è fatta informativa specifica alle famiglie.



## 9. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati per tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici studenti (C.M. n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più studenti portatori di disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore per ogni studente disabile.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

## 10. Ulteriori Istruzioni.

- Si ricorda al personale di attenersi ai regolamenti e alle direttive e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al divieto di fumo. Si ribadisce che è vietato fumare all'interno di tutti i locali della scuola e nelle aree di pertinenza. Il divieto è esteso a tutto il personale della scuola, agli alunni e a tutti coloro che sono presenti all'interno dell'istituto. Ai trasgressori sarà comminata la prevista sanzione amministrativa.
- Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari per gli studenti e i docenti, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione, nonché della Circolare Ministeriale n. 107190 del 19.12.2022 e dai successivi chiarimenti resi con nota prot. 3952 del 19.09.2023, entrambi emanati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, che dispongono il divieto generale di cellulari e di dispositivi elettronici in classe, limitandone l'impiego *“quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative”*.

Sono esonerati da tale divieto gli eventuali contesti di apprendimento in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita o utili a segnalazioni mediche da remoto.

Sono altresì esonerati dal divieto dell'uso del cellulare i docenti e i collaboratori che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento.

- Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come vigilanza educativa. In particolare, comportamenti degli studenti, in cui si rilevino tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante. I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori e considerati nella loro rilevanza disciplinare.
- Si invitano i docenti tutti, in particolare i coordinatori di classe, a trattare con i propri alunni, nell'ambito della fondamentale educazione alla cultura e della legalità, la delicata tematica dell'uso dei dispositivi

elettronici e della registrazione e divulgazione di contenuti digitali (testi, immagini, video, tracce audio), evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.

- Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:
- Vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola.
- Informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali.
- Informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti; informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del laboratorio utilizzato.
- Vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute.
- Verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni.
- Valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili.
- Controllare che gli studenti loro affidati usino il PC in modo corretto e coerente con le finalità educative e didattiche della scuola.
- Si coglie l'occasione per ricordare che nei locali scolastici, in base alle norme vigenti, è vietato far uso di cellulari di qualsiasi tipo durante le lezioni se non per finalità didattiche e soprattutto riprendere o registrare senza autorizzazione, lasciare incustoditi oggetti di valore, effettuare raccolte di denaro o vendita di merce varia se non nell'ambito di attività ufficialmente organizzate dalla scuola. Ogni infrazione ricadrà sotto la diretta responsabilità dei trasgressori.

È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità. Nei confronti degli alunni responsabili di danni e di atti vandalici saranno adottati provvedimenti disciplinari, secondo le disposizioni del Regolamento, ed essi saranno chiamati a risarcire individualmente o colle